

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 40, C. 1, L. N.247/2012

TRA

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAGUSA, con sede legale in Ragusa Presso il Tribunale di Ragusa, in persona della Presidente Avv. Emanuela Tumino

E

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO, con sede legale in Palermo, Piazza Marina n. 61, C.F. 800023730825, in persona del Rettore Prof. Fabrizio Micari,

VISTI

- l'art. 40 e 41 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento forense), ed in particolare il comma 6, lett. d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;
- il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016 n.70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n.247) e, in particolare, l'art. 5, c. 6, del medesimo decreto;
- la convenzione quadro siglata dal Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche in data 24 febbraio 2017;
- il Parere del Consiglio Nazionale Forense n. 28 del 12 luglio 2019, che ha interpretato la convenzione quadro di cui al precedente alinea, nel senso che essa consente l'anticipazione del tirocinio anche per periodi inferiori ai sei mesi, riducendo proporzionalmente gli adempimenti cui è tenuto il praticante durante il periodo espletato, antecedentemente alla laurea;

considerato che

- l'applicazione della suddetta convenzione da parte dell'Università degli Studi di Palermo e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa, è condizionata alla stipula di un'apposita convenzione adottata ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 247/2012, nonché ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016 n.70;
- il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa e l'Università degli Studi di Palermo intendono procedere con la stipula di apposita convenzione ritenendo che l'anticipazione di un semestre di tirocinio durante il corso di laurea, previsto per legge, costituisca un importante strumento di perfezionamento

del percorso di formazione del giurista, tanto dal punto di vista dell'integrazione tra studi teorici ed applicazioni pratiche, quanto al fine del progressivo inserimento professionale dello studente; tutto ciò visto e considerato,

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge n. 247/12, disciplina l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense nell'ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza LMG-01 e le modalità di svolgimento di tale tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale. Essa individua, altresì, i requisiti necessari per richiedere l'anticipazione del tirocinio.
2. La presente convenzione consente infine forme di collaborazione e coordinamento tra Consiglio dell'Ordine ed Università degli Studi, quali la predisposizione di progetti formativi (generali e/o singoli) comprendenti obiettivi e tipologie di attività prevalente.
3. I progetti formativi concordati tra i due Enti dovranno essere sottoscritti oltre che dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal Preside della Facoltà o dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, dal tutor accademico individuato dal dipartimento, dal professionista presso il cui Studio si svolgerà il tirocinio e dal tirocinante.

Art. 2

Anticipazione del tirocinio

1. Può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un periodo fino a un semestre di tirocinio in coerenza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea, lo studente in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea purché abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell'Unione europea (IUS/14).

2. Qualora per i settori scientifico-disciplinari indicati siano previsti, secondo l'Ordinamento didattico del Corso di Studi, più insegnamenti, il requisito di cui alla lettera b) del precedente comma si intenderà rispettato laddove lo Studente abbia superato esami di profitto per almeno 6 CFU.

Art. 3

Progetto formativo

1. Gli studenti in possesso dei requisiti di cui all'art 2 co. 1, individuato lo studio presso cui svolgeranno il tirocinio, presenteranno - agli uffici della Didattica e dei Servizi agli Studenti del Dipartimento - una proposta di Progetto Formativo, concordato col professionista presso il quale svolgeranno il tirocinio.
2. Previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.2 della presente convenzione, il Progetto Formativo sarà approvato dal Consiglio di Corso di Studi che individuerà il tutor accademico, sulla base degli obiettivi e tipologie di attività prevalente definiti nel Progetto.
3. Il Progetto Formativo sarà firmato dal Direttore del Dipartimento e dal tutor accademico e consegnato allo studente per l'approvazione da parte del Presidente del Consiglio dell'Ordine. L'attività di tirocinio anticipato non dà diritto al riconoscimento di crediti formativi.

Art. 4

Domanda di anticipazione di un semestre di tirocinio

1. La domanda di iscrizione al registro dei praticanti, redatta ai sensi dell'art. 41, comma 3, della legge 247/2012, è presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa ed è corredata:
 - a) da autocertificazione, predisposta ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 in cui si dichiara il possesso dei requisiti:
 - di cui all'art. 2 della presente convenzione;
 - di cui all'art. 17 comma 1, lettere a), d), e), f), g) ed h) della legge 247/12;
 - b) dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio;
 - c) dall'indicazione del tutor accademico, indicato dal Direttore del Dipartimento e scelto tra i docenti o tra gli assegnisti di ricerca afferenti alle strutture medesime;
 - d) da un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal tutor accademico, dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e dal tirocinante.
2. Il Consiglio dell'Ordine delibera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, c. 7, l. 247/2012.

Art. 5

Svolgimento del semestre anticipato del tirocinio

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera d).
2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della presente convenzione il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge 247/2012.
3. Ai fini di cui al comma precedente, il Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 247/2012, potrà convenire con il Consiglio dell'Ordine di Ragusa l'istituzione e l'organizzazione di corsi gratuiti dedicati agli studenti ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio tenendo conto della necessaria natura professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A quest'ultimo fine, tali corsi o parte di essi devono essere impartiti anche da avvocati iscritti all'Ordine di riferimento che abbiano maturato adeguata esperienza in ambito formativo.
4. Nel caso in cui si sia in presenza di Convenzioni specifiche di cui al precedente articolo 1, c. 2 e 3, il tutor accademico vigilerà sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre attraverso colloqui con lo studente, da tenersi almeno ogni trenta giorni.
5. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
6. In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016 n.70, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del suddetto regolamento può essere ridotto da venti a dodici.
7. Il Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del predetto regolamento.

8. D'intesa tra il Consiglio dell'Ordine, il professionista e il tutor accademico, possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale di laurea in giurisprudenza.

9. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

10. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.

11. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge n. 247/12 il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

12. Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.

Art. 6

Relazione finale

Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige e sottoscrive una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista e dal tutor accademico, nel caso in cui si sia in presenza di Convenzioni specifiche di cui al precedente articolo 1, c. 2 e 3, che deposita presso il Consiglio dell'Ordine.

2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del regolamento di cui al Decreto Ministro della Giustizia 17 Marzo 2016 n. 70, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso, il praticante e l'Avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge n. 247/2012.

Art. 7

Codice etico e di comportamento

1. Il Consiglio dell'Ordine dichiara di aver preso visione del Codice etico emanato dall'Università con D.R. n. 2637 del 6.8.2015 e del Codice di comportamento dell'Università emanato con D.R. n. 2352 del 5.6.2014, pubblicati sul sito web dell'Ateneo e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione della presente convenzione, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 8

Durata e rinnovo

1. La presente convenzione ha una durata di cinque anni e sarà rinnovabile espressamente.

Art. 9

Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni della legge, del regolamento e della convenzione quadro.

Art. 10

1. Il presente atto, sottoscritto digitalmente in base all'art. 15, comma 2 bis della Legge n. 241/1990, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39, e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Letto, confermato, sottoscritto.